

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 39 del 26 Novembre 2014

1. REA - Chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico in relazione all'alimentazione del fascicolo d'impresa da parte dei SUAP

1) Atti diversi da quelli previsti espressamente dal D.M. 9 marzo 1982, attinenti a “**comunicazioni a contenuto negativo**” (*provvedimenti di rigetto per inammissibilità o irricevibilità, provvedimenti di revoca o annullamento d'ufficio della SCIA, ecc.*) trasmesse al richiedente, **non possono essere inclusi tra le pratiche che vanno ad alimentare automaticamente il REA**. Le disposizioni normative vigenti in materia prevedono l'aggiornamento del REA soltanto con gli “**estremi**” relativi a provvedimenti o altri atti rilasciati dal SUAP.

Diverso è il caso del “**divieto di prosecuzione dell'attività**” trasmesso dal SUAP al REA.

2) Alla Camera di Commercio è affidato il compito di raccogliere e mettere a disposizione delle Amministrazioni Pubbliche, mediante inserimento nel REA, tutta la documentazione relativa a notizie, atti e dati relativi all'impresa, che non trovano collocazione, ai sensi del “**principio di tassatività delle iscrizioni**”, in quanto non soggetti ad adempimenti pubblicitari obbligatori.

Trattandosi di **documentazione non soggetta a pubblicità obbligatoria**, tale fascicolo d'impresa può essere oggetto di consultazione solo da “*titolari di interessi tutelati*”. In questo caso il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dallo Sportello unico è il responsabile del SUAP.

Sono questi i chiarimenti che sono giunti dal Ministero dello Sviluppo Economico, con la **Nota del 18 novembre 2014, Prot. 204724**, emanata in risposta a due quesiti posti da una Camera di Commercio.

In merito al primo punto, il dubbio poteva nascere dal dettato dell'art. 4, comma 9, lett. d), del D.P.R. n. 160/201 laddove si stabilisce che il collegamento tra SUAP e Registro delle imprese “*garantisce l'aggiornamento del REA ... con gli estremi relativi al rilascio della SCIA, delle comunicazioni o altri atti di assenso comunque denominati rilasciati dal SUAP*”.

Il quesito a cui il Ministero ha dato una risposta negativa è il seguente: anche se non sono espressamente citati, i “*provvedimenti a contenuto negativo*” possono essere inclusi nella categoria delle “*comunicazioni*” e quindi soggetti all'annotazione nel REA?

In merito alla procedura da seguire nei casi di “**divieto di prosecuzione dell'attività**” trasmessi dal SUAP al REA, l'ufficio dovrà **attivare una procedimento d'ufficio**.

Il Ministero, richiamando la circolare n. 3611/C del 20 luglio 2007, ritiene, infatti, che sia consentito al Conservatore del Registro delle imprese “*assicurare il tempestivo aggiornamento delle posizioni relative alle singole imprese*”, anche in mancanza di comunicazioni formali da parte delle imprese stesse, a condizione che le stesse “*provengano da altre amministrazioni o emergano in occasione della gestione di istruttorie curate nell'ambito delle iscrizioni al registro delle imprese*”.

Dunque, nel caso di notizie provenienti da altre amministrazioni per il tramite del SUAP e comunicate al Registro delle imprese, relative alla perdita di titoli abilitativi e autorizzativi all'esercizio dell'attività, si dovrà **procedere all'attivazione di un procedimento d'ufficio**.

Per scaricare il testo del parere ministeriale clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Parere_CC%20Salerno_SUA-RI.pdf

2. MANIFESTAZIONI A PREMIO - Chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico in merito ai casi di esclusione - I “buoni sconto” e i “buoni acquisto” non sono manifestazioni a premio

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **Nota del 20 novembre 2014, Prot. 0205930**, ha fornito chiarimenti in merito agli **ambiti di applicazione generali**, fissati dall'art. 1, commi 1 e 4 del D.P.R. n. 430/2001 e agli **ambiti di esclusione** individuati espressamente dall'art. 6, comma 1 dello stesso decreto.

La nota, emanata per rispondere a quesiti e segnalazioni formulate da varie Associazioni, si concentra su taluni **casi di esclusione dal novero delle manifestazioni a premio** di specifiche tipologie di promozioni commerciali a carattere premiale, riguardante i “buoni spesa”, le cui caratteristiche organizzative sono del tutto omologhe alle fattispecie dei concorsi e delle operazioni a premio disciplinate dal D.P.R. n. 430 del 2001.

In particolare, la nota riguarda i limiti entro i quali, in presenza di alcune specifiche tipologie di iniziative professionali, non trovano applicazione le prescrizioni e gli adempimenti previsti dalla normativa sulle manifestazioni a premio.

Nello specifico, **i chiarimenti forniti dal Ministero attengono:**

a) alla fattispecie di cui alla **lett. a)**, dell'art. 6, del D.P.R. n. 430/2001, relativa ai concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale;

b) alla fattispecie di cui alla **lett. c-bis)**, introdotta dal comma 1 dell'art. 22-bis, D.L. n. 91/2014, convertito dalla L. n. 116/2014, relativa alle *“manifestazioni nelle quali, a fronte di una determinata spesa, con o senza soglia d'ingresso, i premi sono costituiti da buoni da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o ditta”*.

La specifica fattispecie, prevista dalla nuova lett. c-bis), dell'art. 6, del D.P.R. n. 430/2001, che si considera **esclusa dalle manifestazioni a premio**, si riferisce sia ai **“buoni acquisto”**, sia ai **“buoni sconto”**, laddove la promozione e la spesa che danno diritto all'assegnazione del buono possono essere indifferentemente riferite ad un unico prodotto o servizio, a più prodotti e servizi, ovvero all'intera spesa effettuabile nei punti vendita interessati.

[Per scaricare il testo della circolare ministeriale clicca sul link riportato sotto.](#)

LINK:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Parere_CC%20Salerno_SUA-RI.pdf

Per un approfondimento sull'argomento si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali – Manifestazioni e concorsi a premio.**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=21>

3. ACCONCIATORE - Possesso e riconoscimento dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività - Nuovi chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico

Il possesso della qualifica professionale di acconciatore, ottenuto prima dell'entrata in vigore della legge 17 agosto 2005, n. 174, di riforma della regolazione del settore, consente **l'equiparazione del soggetto ai soggetti abilitati ai sensi della riformata disciplina**, di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161.

L'accertamento del ricorrere dei richiesti requisiti professionali **spetta ora ai Comuni**, i quali provvederanno nei termini di legge alle opportune verifiche su quanto dichiarato dal soggetto nella SCIA e sulla documentazione da questi ad essa allegata.

E' questo il parere fornito dal Ministero dello Sviluppo Economico con la **nota del 20 novembre 2014, Prot. 205832**, inviata in risposta ad una privata cittadina che poneva il caso di una persona che, in esito allo svolgimento di *«quattro anni di apprendista[to] tra [il] 1982 e il 1985»*, era stata *«inquadrate al 2° livello»*, e che successivamente aveva svolto tale lavoro ininterrottamente fino ad oggi, senza peraltro aver mai provveduto, all'epoca, alla richiesta della certificazione da parte della Commissione provinciale per l'artigianato.

Ricordiamo che, in relazione a fattispecie parzialmente analoga, il Ministero si era già espresso con la **Nota del 27 ottobre 2014, Prot. n. 188379** (Si veda la nostra Newsletter n. 36 del 5 novembre 2014, Punto n. 5), ritenendo che nella vigente disciplina **sono venuti meno** i compiti di accertamento e certificazione dei requisiti professionali in precedenza attribuiti alle Commissioni provinciali per

l'artigianato, mentre la **verifica dei requisiti professionali dichiarati nella SCIA è ora trasferita ai Comuni**, in attuazione del primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del Parere ministeriale si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali – Acconciatore, Estetista ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=100>

4. FIRMA ELETTRONICA - Pubblicate le linee guida per la valutazione della conformità del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma

Con un comunicato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2014, l'Agenzia per l'Italia Digitale ha reso noto di aver pubblicato sul proprio sito istituzionale le "**Linee guida per la valutazione della conformità del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati nel processo di generazione della firma elettronica**", previste dall'art. 35, comma 5, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD).

Ricordiamo che il citato art. 35, comma 5, del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD), come da ultimo modificato dall'art. 15, comma 5-ter del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, prescrive che i dispositivi SSCD (*Secure Signature-Creation Device*) devono essere dotati di **certificazione di sicurezza** in conformità ai criteri di valutazione riconosciuti in ambito europeo ed internazionale (comma 4) e che la **conformità di tali dispositivi** ai requisiti prescritti dall'allegato III della direttiva 1999/93/CE è accertata in Italia dall'Organismo di certificazione della sicurezza informatica (OCSI).

Lo stesso articolo dispone, inoltre, che la valutazione della conformità del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma sia effettuato dall'Agenzia per l'Italia digitale in conformità ad apposite linee guida da questa emanate, acquisito il parere obbligatorio dell'Organismo di certificazione della sicurezza informatica.

Nel presente documento sono individuate le modalità con cui i certificatori accreditati ai sensi dell'art. 29 del CAD richiedono il riconoscimento della conformità del sistema e degli strumenti di autenticazione resi disponibili dai medesimi ai propri utenti al fine di utilizzare i dispositivi sicuri per la creazione della firma.

Per scaricare il testo del PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE (PNA) clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/lineequida_cad_art_35_5_v_1.0.pdf

5. FONDI PENSIONE - Dal 28 novembre in vigore nuove regole sui criteri, limiti di investimento e conflitti di interesse

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2014, il **Decreto 2 settembre 2014, n. 166**, recante "*Regolamento di attuazione dell'articolo 6, comma 5-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante norme sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse*".

Questo nuovo decreto interministeriale (Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) **sostituisce il precedente decreto 21 novembre 1996, n. 703 e si applica a tutti i fondi pensione**, escluse le forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita (PIP) e i fondi preesistenti.

Il mutamento dello scenario finanziario a seguito dell'ampliamento dell'universo investibile, le crisi finanziarie sia internazionali che italiane, l'evoluzione della normativa sia in tema di mercati finanziari che in tema di riforma del sistema della previdenza complementare (D.Lgs. n. 252/2005), il recepimento nel nostro ordinamento della direttiva europea sui fondi pensione (Direttiva 2003/41/CE) hanno indotto il legislatore ad una revisione quasi radicale della precedente normativa.

Il nuovo decreto n. 166/2014, partendo dall'obiettivo di perseguire gli interessi degli aderenti e dalla considerazione che l'investimento previdenziale ha una natura peculiare e differente da quello puramente finanziario, si muove verso una maggiore attenzione alle **capacità gestionali** e ai **processi decisionali** dei fondi pensione e alla loro necessaria maggiore responsabilizzazione nel **controllo e gestione dei rischi**, da effettuare attraverso il ricorso a strumenti e modelli di gestione congruenti.

La nuova disciplina delinea, quindi, una attenzione maggiore alla **capacità di conoscere e gestire i rischi connessi agli investimenti** piuttosto che al mero rispetto di limiti quantitativi, basandosi sul principio della "persona prudente" che, perseguendo l'ottimizzazione del **rapporto redditività/rischio**, è declinato secondo criteri di adeguata professionalità, attenzione ai processi, conoscenza e gestione dei rischi inerenti gli investimenti.

In tema di **conflitti di interesse**, la normativa vigente prevede una disciplina incentrata principalmente sui **conflitti nella gestione finanziaria**.

Le norme contenute nel D.M. n. 703/96 sono essenzialmente fondate sul principio secondo cui, non essendo possibile garantire in assoluto la prevenzione del conflitto, la tutela degli interessi del fondo pensione e, quindi, degli aderenti, può essere perseguita mediante **obblighi di trasparenza**.

La nuova disciplina, pur ribadendo la validità del principio di trasparenza, prevede un **obbligo di prevenzione, gestione e controllo dei conflitti tramite adeguate misure organizzative**.

Per scaricare il testo del nuovo decreto n. 166/2014 clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29qi0v9>

6. TRASPORTO EFFETTUATO CON AUTOBUS - Pubblicato il decreto che disciplina il sistema sanzionatorio applicabile nel caso di mancato rispetto dei diritti dei passeggeri

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2014, il **Decreto Legislativo 4 novembre 2014, n. 169**, recante "*Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus*".

Ricordiamo, anzitutto, che il **regolamento n. 181/2011/UE** fissa norme relative ai diritti dei passeggeri in viaggio su trasporto effettuato con autobus. Tratta la non discriminazione fra i passeggeri riguardo alle condizioni di trasporto offerte dai vettori; i diritti dei passeggeri in caso di incidenti, la non discriminazione e l'assistenza nei confronti delle persone con disabilità o a mobilità ridotta, i diritti dei passeggeri in caso di cancellazione o ritardo, le informazioni minime da fornire ai passeggeri, il trattamento dei reclami e le regole generali per garantire l'applicazione del regolamento.

Il D.Lgs. n. 169/2014, **in vigore dal 6 dicembre 2014**, impone una serie di obblighi in particolare a carico dei vettori e dei gestori delle stazioni di autobus a tutela dei diritti dei passeggeri nel trasporto con autobus e può essere definito **lo strumento che rende operativa la carta dei diritti di chi viaggia sugli autobus**.

La norma è necessaria per rendere effettiva l'applicazione del regolamento comunitario n. 181/2011 che prevede la costituzione di un **organismo di controllo**, individuato nell'Autorità dei trasporti, che adotta le misure per garantire una serie di obblighi a carico delle imprese di trasporto a tutela dei passeggeri.

Le imprese che violano gli obblighi previsti dal decreto vanno incontro ad ammende che partono da un minimo di 150,00 euro fino ad arrivare a 40.000,00 euro.

Il nuovo decreto stabilisce anche precisi obblighi, per le imprese, per garantire il diritto di trasporto delle persone diversamente abili o a mobilità ridotta.

Altre specifiche sanzioni riguardano la violazione degli **obblighi inerenti i reclami** (da 300,00 a 1.500,00 euro). I passeggeri, infatti, dopo aver inoltrato reclamo all'impresa di trasporto, possono presentare, trascorsi novanta giorni, reclamo all'Autorità dei trasporti.

Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 169/2014 clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29gk7m1>

Per scaricare il testo del Regolamento n. 181/2011/UE clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0181&from=IT>

7. BILANCI DELLE IMPRESE DI GRANDI DIMENSIONI - Dal 2017 previsto l'inserimento di informazioni anche a carattere non finanziario - Nuova Direttiva europea

E' stata Pubblicata, sulla gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 330/1 del 15 novembre 2014, la **DIRETTIVA 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014** recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.

Il provvedimento, che fissa la **portata "minima" delle informazioni** da mettere a disposizione, aggiunge alla direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013 (*Direttiva relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese*) due nuovi articoli:

a) L'articolo 19-bis (*Dichiarazione di carattere non finanziario*), con il quale si stabilisce che "**le imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico**", che, alla data di chiusura del

bilancio, presentano un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 500, avranno l'obbligo di includere nella relazione sulla gestione una "**dichiarazione di carattere non finanziario**" contenente dettagliate informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività, tra cui:

a) una breve descrizione del modello aziendale dell'impresa;

b) una descrizione delle politiche applicate dall'impresa in merito ai predetti aspetti, comprese le procedure di dovuta diligenza applicate;

c) il risultato di tali politiche;

d) i principali rischi connessi a tali aspetti legati alle attività dell'impresa anche in riferimento, ove opportuno e proporzionato, ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali che possono avere ripercussioni negative in tali ambiti, nonché le relative modalità di gestione adottate dall'impresa;

e) gli indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario pertinenti per l'attività specifica dell'impresa.

La dichiarazione di carattere non finanziario dovrà, inoltre, contenere, ove opportuno, riferimenti agli importi registrati nei bilanci d'esercizio annuali e ulteriori precisazioni in merito.

Per le imprese che non applicano politiche in relazione a uno o più dei predetti aspetti, la dichiarazione di carattere non finanziario fornisce una spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta.

b) L'articolo 29-bis (Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario), con il quale viene introdotta, "**per gli enti di interesse pubblico che sono imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni**", una parallela "**dichiarazione consolidata di carattere non finanziario**" contenente le stesse informazioni riportate sopra.

Le novità dovranno essere recepite dagli Stati membri **entro il 6 dicembre 2016**, e applicate a decorrere dall'esercizio avente inizio il **1° gennaio 2017 o durante l'anno 2017**.

[Per scaricare il testo della Direttiva 2014/95/UE clicca sul link riportato sotto.](#)

LINK:

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095&from=IT>

8. SEMPLIFICAZIONE E INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA - Presentato il "Piano Agricoltura 2.0"

Semplificazione e innovazione in agricoltura: questi gli obiettivi del "**Piano Agricoltura 2.0 - Servizi innovativi per semplificare**", presentato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina, nel corso della prima conferenza di Agrinsieme, tenuta a Roma il 18 novembre.

Il "Piano Agricoltura 2.0" ha un obiettivo ambizioso: **eliminare la burocrazia inutile e ridurre a zero l'utilizzo di carta**. Si tratta di un intervento importante di semplificazione nel settore agricolo, che introduce sei strumenti innovativi:

1) l'**Anagrafe Unica delle Aziende Agricole** - Istituzione di un database federato degli Organismi Pagatori (cloud) che integra e rende disponibili tutte le informazioni aggiornate su base territoriale;

2) **un solo Fascicolo Aziendale** - Le imprese faranno una sola dichiarazione che sarà poi condivisa tra Amministrazioni (si uniscono in un solo documento il piano colturale, il piano assicurativo individuale e il quaderno di campagna);

3) la **domanda PAC precompilata** (disponibile on-line da marzo 2015);

4) l'**introduzione del pagamento anticipato a giugno 2015** - Sarà possibile erogare l'anticipo dei pagamenti PAC fino al 100% dell'importo dovuto per le aziende che ne faranno richiesta all'atto della domanda, direttamente a giugno, invece che a dicembre, tramite accesso al credito bancario;

5) la **banca dati unica dei certificati** - Sarà coordinata a livello nazionale la raccolta, la durata e la validità delle certificazioni (antimafia, DURC, ecc.), evitando alle aziende di presentare la stessa documentazione a diverse Amministrazioni ovvero più volte in base alle domande presentate;

6) la **Domanda Unificata** - A partire dal 2016 ciascuna azienda potrà presentare, autonomamente o recandosi presso qualsiasi struttura di assistenza (CAA) presente sul territorio nazionale, un'unica domanda di aiuto, che accorpi le richieste PAC, UMA, PSR, Assicurazioni, ecc.

[Per saperne di più clicca sul link riportato sotto.](#)

LINK:

<http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8151>

9. MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO - Varata la riforma

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2014, il **D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171**, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89".

La riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) trae origine dalle politiche di *spending review* attuate da ultimo con il D.L. n. 66 del 2014, convertito nella L. n. 89 del 2014. In base ai tagli operati nel 2012-2013, infatti, ogni Ministero era tenuto a dotarsi di un nuovo regolamento di organizzazione che recepisce le riduzioni di pianta organica.

Il MIBACT adempie, finalmente, a tale obbligo e ridisegna se stesso in modo fortemente innovativo, in linea con le misure già adottate con il D.L. n. 83 del 2014, convertito nella L. n. 106 del 2014 (c.d. decreto *ArtBonus*).

Il provvedimento rende l'amministrazione dei beni culturali più snella, efficiente e economica attraverso:

- l'**ammodernamento della struttura centrale e la semplificazione di quella periferica**;
- l'**integrazione definitiva tra cultura e turismo**;
- la **valorizzazione dei musei italiani** (20 musei e siti archeologici di interesse nazionale dotati di piena autonomia gestionale e finanziaria con direttori altamente specializzati e selezionati con procedure pubbliche);
- il **rilancio delle politiche di innovazione e formazione**;
- la **valorizzazione delle arti contemporanee**;
- la **revisione delle linee di comando tra centro e periferia** (semplificazione delle procedure per ridurre i contenziosi) ed il **taglio delle figure dirigenziali** (37 dirigenti in meno).

Per scaricare il testo del nuovo decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29qu6ct>

Per un approfondimento sui contenuti del nuovo decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29qu6he>

10. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) - In arrivo le istruzioni per la redazione della "relazione di riferimento" da presentare in sede di richiesta o di rinnovo

E' stato pubblicato, sul sito del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il **decreto 13 novembre 2014, n. 272**, che stabilisce le modalità per la **redazione della "relazione di riferimento"**, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 (lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 46/2014).

La "**relazione di riferimento**", introdotta dal D.Lgs. n. 46/2014, contiene "*informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività*". Uno strumento chiave della disciplina UE perché consente, al momento della cessazione definitiva delle attività, di raffrontare lo stato di contaminazione e valutare gli eventuali obblighi di ripristino.

Il decreto, emanato ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 9-sexies, del D.Lgs. n. 152/2006, definisce i **contenuti minimi della "relazione di riferimento"** che il gestore deve presentare all'Autorità competente, "*prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata*", per **impianti soggetti ad Autorizzazione integrata ambientale (AIA)**, nel caso l'attività comporti "*l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose*" (art. 29-ter, comma 1, lett. m), D.Lgs. n. 152/2006).

Il decreto, oltre ai **cinque articoli** di cui è composto, contiene **tre allegati**:

- il **primo** riporta la **procedura per la verifica** della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento;
- il **secondo** indica i **contenuti minimi della relazione di riferimento** necessari al fine di effettuare un raffronto, in termini quantitativi dello stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, al momento della cessazione definitiva delle attività;
- il **terzo** riporta i **criteri per l'acquisizione di nuove informazioni** sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti.

Soggetti coinvolti sono i gestori in possesso, al momento dell'entrata in vigore del nuovo decreto, di AIA statale per le attività elencate:

a) nell'**Allegato XII alla Parte Seconda** (*Raffinerie, centrali termiche, acciaierie, impianti chimici, ecc.*) del D.Lgs. n. 152/2006, **con esclusione** di quelli costituiti esclusivamente da centrali termiche ed altri

impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW alimentate esclusivamente a gas naturale;

b) nell'**Allegato VIII alla Parte Seconda** del D.Lgs. n. 152/2006, qualora, dopo aver eseguito la procedura per la verifica, di cui all'allegato 1, della sussistenza di tale obbligo, ne scaturisce l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento. Gli esiti di tale procedura di verifica devono essere comunicati all'Autorità competente **entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto**.

All'articolo 4 del decreto viene definita la **tempistica per la presentazione della relazione di riferimento** da parte delle installazioni sottoposte ad AIA statale.

I gestori degli impianti soggetti ad AIA statale, di cui alle precedenti lettere a) e b), **dovranno presentare la relazione entro 12 mesi** dall'entrata in vigore del decreto del 13 novembre 2014.

Nel caso di installazioni con procedura pendente e non ancora in possesso dell'AIA al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, dovranno integrare la domanda con la relazione di riferimento.

[Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.](#)

LINK:

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/dm_13_11_2014_272.pdf

11. ITALIAN QUALITY EXPERIENCE - Dal 9 dicembre al via la piattaforma web per l'agroalimentare italiano

Italian Quality Experience è il progetto istituzionale ideato dalle Camere di Commercio in vista dell'EXPO Milano 2015 per contribuire a presentare in modo efficace il modello Italia a livello internazionale.

Le imprese agroalimentari possono fin d'ora registrarsi, inserendo all'interno di Italian Quality Experience tutte le informazioni utili per promuovere la loro attività ed i loro prodotti, aiutando in questo modo il sistema camerale a dare più risalto alla qualità del lavoro degli imprenditori italiani, in una vetrina dell'eccellenza agroalimentare del nostro paese.

Dal 9 dicembre 2014 la versione definitiva della piattaforma presenterà le oltre 630mila imprese che operano nei territori: lì, dove si alimentano le filiere di eccellenza dell'agroalimentare italiano, dalla meccanica innovativa alle produzioni agricole e industriali di qualità.

Per raccontare le imprese, le loro competenze, i loro prodotti e i territori in cui operano il portale renderà disponibili anche le informazioni sui tanti giacimenti culturali del nostro Paese, sulle aree protette e sulle principali opportunità turistiche, valorizzando in definitiva l'esperienza unica del "made in Italy". Un mix da cui nasce un patrimonio unico che costituisce un modello di sviluppo tipicamente italiano ma esportabile in tutto il mondo.

Un progetto per promuovere le tante realtà produttive, territoriali e culturali d'eccellenza e dare una chance in più anche all'impresa più piccola.

[Per saperne di più clicca sul link riportato sotto.](#)

LINK:

<http://snurl.com/29qw0xy>

[Per accedere al portale clicca sul link riportato sotto.](#)

LINK:

<http://www.italianqualityexperience.it/>

12. Una mail all'A.N.AC contro la corruzione nella Pubblica Amministrazione - Tutelati i dipendenti che effettuano segnalazioni di illecito

L'Autorità Nazionale Anticorruzione potrà ricevere, ai sensi dell'art. 1, comma 51 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 19, comma 5 della legge 11 agosto 2014, 114, **segnalazioni di illeciti di cui il pubblico dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro**.

Verrà aperto un **canale privilegiato a favore di chi vorrà rivolgersi all'Autorità** e non alle vie interne stabilite dalla Pubblica Amministrazione di appartenenza.

Verrà istituito un **protocollo riservato dell'Autorità**, in grado di garantire la necessaria tutela del pubblico dipendente: saranno assicurati la riservatezza sull'identità del segnalante e lo svolgimento di un'attività di vigilanza, al fine di contribuire all'accertamento delle circostanze di fatto e all'individuazione degli autori della condotta illecita.

Quest'attività consentirà inoltre all'Autorità di valutare la congruenza dei sistemi stabiliti da ciascuna Pubblica Amministrazione a fronte delle denunce del dipendente con le direttive stabilite nel Piano

Nazionale Anticorruzione (punto 3.1.11) ed evitare, in coordinamento con il Dipartimento per la funzione pubblica, il radicarsi di pratiche discriminatorie nell'ambito di eventuali procedimenti disciplinari. Seguirà a breve una delibera dell'Autorità per regolare in modo specifico la procedura. Le segnalazioni dovranno essere inviate all'indirizzo whistleblowing@anticorruzione.it (Fonte: A.N.AC.)

Per accedere al sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.anticorruzione.it/?p=13948>

Per scaricare il testo del PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE (PNA) clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1092881/p_n_a.pdf

13. On line OpenCivitas - Banca dati su spesa storica e fabbisogni standard di Comuni e Province

On line, dal 18 novembre 2014, il portale www.opencivitas.it, che permette di visualizzare e confrontare il fabbisogno standard, la spesa storica e un insieme di indicatori per tutti i Comuni e le Province delle Regioni a statuto ordinario.

La banca dati, resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Società SOSE (*Soluzioni per il Sistema Economico SpA*), può essere esplorata per confrontare la spesa sostenuta dagli enti per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali (*Amministrazione, gestione e controllo; gestione del territorio e dell'ambiente; Polizia locale; Istruzione pubblica; viabilità e trasporti; settore sociale*) con il fabbisogno standard per quelle stesse funzioni.

Il fabbisogno standard è stato stimato statisticamente in base alle caratteristiche territoriali e socio-demografiche di ogni singolo ente.

Per la prima volta in Italia, ogni cittadino potrà avere accesso a informazioni omogenee, utili per la valutazione delle scelte operate dagli amministratori locali, e potrà confrontare la spesa storica di un ente con il fabbisogno standard (benchmark) e con quella di altri enti simili.

Le informazioni contenute in "Opencivitas" verranno implementate ed aggiornate costantemente sulla base di ulteriori analisi ed elaborazioni.

I dati sulla spesa storica sono relativi all'anno 2010 e nel corso dei prossimi mesi verranno aggiornati all'anno 2013.

(Fonte: *Ministero dell'Economia e delle Finanze*)

Per saperne di più clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2014/comunicato_0262.html

Per accedere al portale clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.opencivitas.it/>

Ricordiamo che tutte le Newsletter inviate in precedenza sono archiviate in un'apposita sezione, per accedere alla quale basta andare alla sezione **IN PRIMO PIANO e cliccare sull'icona **"Archivio Newsletter"**.**